

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1052)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1980

Modificazioni alle disposizioni sulle difese e sanzioni penali del diritto di autore, adeguamento dei valori indicati nella sezione VI del capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed integrazioni alla disciplina del registro pubblico speciale cinematografico

ONOREVOLI SENATORI. — La tutela penale del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie, artistiche e scientifiche, e dei diritti connessi al suo esercizio è attualmente disciplinata negli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633. Il tempo trascorso dall'approvazione di detta legge e lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, che ha consentito violazioni e falsificazioni sempre più sofisticate delle opere dell'ingegno e dei prodotti che le incorporano, hanno determinato l'inadeguatezza delle difese penali contro le violazioni del diritto di autore, anche a tu-

tela degli interessi generali della promozione delle attività di carattere creativo e della cultura, che nella disciplina del diritto di autore trovano realizzazione. Si è pertanto prospettata l'urgenza di una revisione delle citate norme sia per quanto riguarda l'individuazione degli illeciti, sia per quanto concerne le misure sanzionatorie. In merito a queste ultime si manifesta, peraltro, l'esigenza di una loro graduazione a seconda del tipo di violazione del diritto perpetrata.

Un settore nel quale più massiccia ed allarmante si è presentata, negli ultimi anni, l'abusiva utilizzazione delle opere dell'inge-

gno è quello della registrazione, riproduzione, importazione e messa in commercio di esemplari tutelati di opere dell'ingegno e di prodotti che le contengono: in particolare dischi, nastri, musicassette e, più di recente, anche pellicole cinematografiche e prodotti audiovisivi. Questi tipi di reato sono ormai noti come « di pirateria fonografica e cinematografica ». Il lucro conseguito dai falsificatori è smisurato; tutte le configurazioni di costo che gravano sulla produzione legittima, a cominciare dalle retribuzioni agli artisti interpreti od esecutori ed alle maestranze orchestrali per finire agli adempimenti fiscali, sono eluse.

Per rendersi conto delle dimensioni assunte dall'illecita attività di falsificazione basta rivolgere l'attenzione alla duplicazione clandestina dei nastri magnetici preincisi. Lo sforzo dei produttori falsari, concentratosi soprattutto in questo campo, ha raggiunto, stando ad alcune stime calcolate secondo criteri di accertamento il più possibile rigoroso, la copertura di almeno il 50 per cento del mercato. Stime più pessimistiche parlano addirittura del 60 per cento.

La gravità del fenomeno ed il danno subito sia dagli autori, artisti interpreti od esecutori, sia dalla stessa collettività, vuoi sotto il profilo della mancata percezione delle imposte, vuoi sotto quello della stessa diffusione della cultura mortificata dalla impudente invasione del falso, sono stati sottolineati al convegno promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica — nell'ottobre del 1975 sul tema del diritto di autore e dei problemi della cultura di fronte alle nuove tecniche di riproduzione e diffusione delle creazioni intellettuali, sia nella relazione generale che ha evidenziato i principi costituzionali sui quali deve fondarsi la protezione del diritto di autore come elemento che contribuisce al progresso spirituale della società, sia in uno specifico intervento del direttore generale della Società italiana degli autori ed editori.

La stessa Società degli autori ed editori si è opposta con una qualche efficacia al dilagare del fenomeno, muovendosi in difesa dei diritti violati e presentando decine e de-

cine di circostanziate denunce all'autorità giudiziaria. Le operazioni effettuate dalla Guardia di finanza e dagli altri Corpi di polizia nei confronti dell'illecita fabbricazione e distribuzione di prodotti contraffatti hanno portato spesso al sequestro non solo di imponenti quantitativi di musicassette ed altri prodotti fonografici, ma anche di apparecchiature di rilevante potenzialità produttiva. Queste operazioni hanno confermato, tra l'altro, l'esistenza di collegamenti tra i contraffattori in tutto il territorio della penisola.

Tuttavia l'azione di contenimento sin qui perseguita trova ostacolo nella assoluta inadeguatezza delle norme vigenti, che sono rimaste ferme, come si è detto, al 1941 e sono state modificate, solo ai fini della rivalutazione pecuniaria delle sanzioni, con la legge 12 luglio 1961, n. 603. La minaccia della semplice sanzione pecuniaria non risponde certo più ai fini della prevenzione generale del reato, in presenza delle contraffazioni effettuate e dell'elevato profitto che deriva da tali attività abusive, che vivono parassitariamente a spese dell'industria che opera lecitamente nel settore.

Alla pirateria fonografica ed a quella cinematografica ed audiovisiva potranno seguire in un futuro certamente non lontano altre forme di grave violazione del diritto di autore, per effetto dei nuovi ritrovati della tecnica nel campo della riproduzione, della videoregistrazione, delle trasmissioni a mezzo satelliti spaziali o via cavo.

Le recenti convenzioni internazionali plurilaterali, promosse negli ultimi quindici anni da organismi quali l'UNESCO, l'OMPI e la Organizzazione internazionale del lavoro, confermano l'esigenza avvertita in tutti i Paesi di realizzare una più adeguata difesa dei diritti degli autori e degli altri diritti connessi all'esercizio del diritto di autore. Basti citare la Convenzione di Roma del 1961 per la protezione dei diritti degli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, ratificata dall'Italia con legge 22 novembre 1973, n. 866; la Convenzione di Ginevra del 1971, contro le riproduzioni abusive dei fonogrammi, ratificata dall'Ita-

lia con legge 5 maggio 1976, n. 404, legge che ha comportato anche una modifica parziale dell'articolo 171 della legge sul diritto di autore per quanto riguarda il reato di introduzione nel territorio dello Stato di riproduzioni fonografiche contraffatte, con conseguente pregiudizio anche per l'industria nazionale; la Convenzione di Bruxelles del 1974, relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satelliti artificiali, ratificata dall'Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 762.

Nè va ignorata l'iniziativa di molti Paesi europei e d'oltre oceano, diretta a modificare le proprie leggi interne in materia di diritto di autore e ad aggravare le sanzioni penali prevedendo, a fini di prevenzione, oltre che pene pecuniarie anche quella della reclusione. Si possono ricordare la legge svedese del 30 dicembre 1960, quella norvegese del 12 maggio 1961, quella danese del 31 maggio 1961, quella finlandese dell'8 luglio 1961, quella della Repubblica federale di Germania del 9 settembre 1965 e della Repubblica democratica di Germania del 13 settembre 1965, quella francese dell'11 marzo 1957, quelle degli Stati Uniti d'America n. 92-140 del 1971 e n. 93-573 del 1975, specificatamente volte a prevenire e reprimere la « pirateria » nel campo del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi.

La possibilità di utilizzazione dell'opera cinematografica per le programmazioni televisive ha offerto negli ultimi tempi vastissimi spazi di abuso nei confronti dei legittimi titolari dei diritti nonchè nei confronti dell'erario, per cui è necessario procedere ad una disciplina più congrua atta a prevenire simili atti ed a punirli, se illecitamente commessi. Lo stesso dicasi nei confronti delle emissioni televisive la cui registrazione, resa possibile dagli sviluppi della tecnica nei tempi recenti, consente di riutilizzare in tutto o in parte i relativi programmi con evidenti danni per gli operatori del settore nonchè per i contributori alla realizzazione delle opere radio o teletrasmesse.

In questo particolare settore del cinema e della televisione la sola sanzione non è sufficiente, per cui è necessario predisporre

strumenti idonei alla cognizione dei diritti anche nei successivi legittimi passaggi da titolare a titolare.

Il pregiudizio subito dagli autori, dagli artisti interpreti od esecutori e da quanti operano nel settore della creazione e diffusione delle opere dell'ingegno, ivi compresi i produttori cinematografici e televisivi, e, inoltre, l'ingente evasione fiscale perpetrata ai danni dell'erario a causa dell'illecita e truffaldina attività dei contraffattori postulano l'ormai indilazionabile necessità di un intervento diretto ad adeguare la penalizzazione contenuta in una legge promulgata più di trenta anni or sono in condizioni economiche, sociali, culturali e tecniche tutt'affatto diverse. È, nel contempo, urgente procedere alla integrazione delle norme che disciplinano la tenuta del registro pubblico cinematografico.

Nel presente disegno di legge si considerano con maggiore rigore le ipotesi in cui l'attività di falsificazione e di contraffazione delle opere dell'ingegno si concreta nella realizzazione o nell'importazione di prodotti confezionati illecitamente in funzione del loro smercio, con nomi o segni mendaci od utilizzando abusivamente altrui nomi, indicazioni o marchi o con violazione di diritti di personalità dell'autore. Sono altresì più adeguatamente disciplinate la tenuta del registro cinematografico e le programmazioni televisive di opere cinematografiche.

In merito alle singole disposizioni del disegno di legge si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Le ipotesi di reato previste dall'articolo 171 della legge sul diritto di autore sono formulate, nel nuovo testo della detta norma, tenendo conto della realtà attuale nel campo della contraffazione e dell'abusivismo nell'utilizzazione delle creazioni intellettuali protette dalla legge ed in modo da rendere più efficace la tutela contro forme di utilizzazione che, avvalendosi dei mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione, incidono in modo gravemente pregiudizievole sui diritti riconosciuti agli autori, agli artisti ed agli altri soggetti che svolgono la loro attività lavorativa nel settore della creazione delle opere letterarie e artistiche. Le ipotesi di reato

sono inoltre indicate, nelle singole lettere dell'articolo 171, in modo più sistematico ed evitando qualche ripetizione che si riscontra nella formulazione della norma vigente. Nella lettera *a*) è previsto il reato di rappresentazione, esecuzione, recitazione e diffusione, effettuate abusivamente, dell'opera protetta; si tratta delle forme di cosiddetta comunicazione diretta al pubblico, disciplinate negli articoli 15 e 16 della legge, con le limitazioni indicate in altre norme della stessa legge per superiori interessi della cultura o dell'informazione. Nelle lettere *b*) e *c*) si prevedono i reati di registrazione e di riproduzione abusiva, reati lesivi dei rispettivi diritti riconosciuti agli autori dagli articoli 13 e 61 della legge. Tali diritti non concernono la comunicazione diretta dell'opera al pubblico, ma riservano all'autore la facoltà, con possibilità di esclusione di ogni terzo, di registrare e riprodurre l'opera in più esemplari. La registrazione o riproduzione da parte di terzi dell'opera costituisce una illecita e dannosa concorrenza alla facoltà riservata all'autore, che, per mezzo dell'attività del terzo, vede diminuite od escluse le possibilità di utilizzazione economica dell'opera. L'interesse dell'autore a tale protezione è stato esplicitamente riconosciuto ed affermato in occasione dei recenti Atti internazionali di Stoccolma (1967) e di Parigi (1971) di revisione della Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. L'impegno di protezione che deriva dal disposto dell'articolo 9 dei detti Atti internazionali si impone, per l'Italia, in relazione alla recente ratifica del testo di Parigi effettuata con legge 20 giugno 1978, n. 399. La registrazione o riproduzione dell'opera in una sua realizzazione interpretativa è inoltre ingiustamente pregiudizievole anche dei diritti di coloro che hanno contribuito a realizzare l'opera per renderla atta alla diffusione al pubblico e cioè artisti interpreti, esecutori e quanti operano con la loro attività lavorativa nei settori della produzione fonografica, cinematografica e televisiva.

Una disposizione di rilievo per i rapporti internazionali e per assicurare protezione alla produzione lecita realizzata in Italia,

a difesa del buon nome e della rinomanza all'estero del prodotto del lavoro italiano, è quella della lettera *c*), che estende la tutela penale contro le riproduzioni abusive anche se gli esemplari ottenuti siano destinati esclusivamente all'esportazione.

La lettera *d*) protegge il diritto di messa in commercio dell'opera e degli esemplari riconosciuto dall'articolo 17 e dall'articolo 61, numero 2), della legge, mentre la lettera *e*) mira a colpire le violazioni al diritto riconosciuto in favore dell'organismo di radiodiffusione e di televisione sulle sue emissioni (art. 79 della legge).

La contraffazione camuffata o comunque l'utilizzazione abusiva con elaborazione dell'opera sono punite come reato (lettera *f*) in considerazione che il diritto di elaborazione e di modificazione dell'opera rientra tra le prerogative riconosciute all'autore (vedi, in particolare, l'articolo 18 della legge).

Una nuova disposizione del disegno di legge [lettera *g*) dell'articolo 171] prevede una tutela penale in favore degli artisti interpreti od esecutori per il caso di registrazione clandestina dal vivo di loro realizzazioni interpretative mediante recitazione, rappresentazione od esecuzione. La disposizione consente di dare attuazione anche ad un impegno internazionale, in relazione alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti od esecutori, dei produttori di dischi e degli organismi di radiodiffusione (legge di ratifica 22 novembre 1973, n. 866). L'articolo 7 della Convenzione obbliga i Paesi che la ratificano ad assicurare una tutela nel detto settore in favore degli artisti interpreti od esecutori.

Con la lettera *h*) dell'articolo 171 si fa divieto di apporre o aggiungere sui prodotti recanti incise o registrate opere dell'ingegno in forma visiva, sonora o visiva e sonora, segni, marchi, impronte, eccetera, in modo arbitrario sia per tutelare i titolari dei diritti sia per evitare turbative nei relativi settori industriali e commerciali.

Le attività atte a provocare inganno per la fede pubblica sono opportunamente sanzionate nel secondo comma dell'articolo 171.

L'articolo 172 prevede un aumento delle pene nei casi di circostanze aggravanti speciali del reato, che comportano offese alla persona dell'autore (diritti morali), od una rilevante gravità del danno patrimoniale, od una turbativa all'esercizio dell'industria o del commercio nei settori della produzione e vendita di esemplari delle opere dell'ingegno. Alcune di tali circostanze potrebbero, invero, costituire fattispecie autonome di reato e come tali essere configurate (esempio: violazione del diritto di inedito o del diritto di paternità intellettuale).

Tuttavia, poichè esse di regola si accompagnano ad uno dei reati già configurati nell'articolo 171, si è ritenuto di considerarle nel loro aspetto di modalità di fatto che meritano di rimanere nella previsione di circostanze aggravanti, anche per non appesantire la normativa con un eccessivo numero di fattispecie singole di reati.

L'articolo 173 prevede, a sua volta, che, se i fatti contemplati nell'articolo 171 sono commessi per colpa, essi costituiscono contravvenzione e sono puniti con l'ammenda o, nei casi più gravi, con l'arresto. Le stesse pene si applicano per alcuni fatti commessi in violazione di norme della legge e già preveduti nell'attuale articolo 172.

In merito alla misura di sicurezza della confisca (art. 174-bis) si è voluto prevederla in forma obbligatoria per alcune ipotesi di reato in cui la detta misura appare necessaria e cioè allorché si sia in presenza di riproduzione illecita dell'opera in esemplari destinati alla vendita o all'esportazione o alla riemissione in radio o televisione. La confisca o il sequestro di opera a stampa non è in contrasto con norme costituzionali, in conformità a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 60 del 25 marzo 1976.

Con l'articolo 174-ter viene devoluta al tribunale la competenza a conoscere dei reati contemplati nella legge e viene altresì fatto obbligo di giudicare con il rito direttissimo qualora ricorrano le condizioni e circostanze di cui all'articolo 502 del codice di procedura penale. Tale innovazione si giustifica con la necessità di rimuovere con immediatezza le cause di danno morale ed

economico in fattispecie criminose che incidono anche sui diritti costituzionali attinenti alla personalità dei soggetti.

In questo stesso disegno di legge si è ritenuto opportuno di inserire una norma intesa ad adeguare al mutato potere di acquisto della moneta i valori stabiliti nella legge del 1941 per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative e dei manoscritti originali contenute nella sezione VI del capo II del titolo III della legge.

L'adeguamento appare necessario per rendere operante l'istituto nel quadro dell'attuale mercato delle opere d'arte.

* * *

Allo scopo di poter meglio seguire il legittimo esercizio dei diritti in campo cinematografico e televisivo si rende urgente provvedere — ed anche prima della modifica sistematica della relativa legge istitutiva — ad integrare alcune norme in materia di tenuta del registro pubblico speciale cinematografico.

L'articolo 3 del disegno di legge risponde allo scopo in quanto impone la registrazione dei *films* sia prodotti che importati in apposito registro nonchè l'annotazione degli atti di cessione per le relative utilizzazioni, esclusi, a determinate condizioni, gli atti relativi all'utilizzazione finale.

Con l'articolo 4 si prevede un'adeguata tutela contro eventuali abusive duplicazioni di pellicole cinematografiche o di registrazioni di immagini con o senza suoni, mentre con l'articolo 5 è fatto obbligo alle emittenti televisive di annotare in appositi registri tutti i film quotidianamente trasmessi.

L'omissione degli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 è opportunamente sanzionata con la pena prevista dall'articolo 6, che appare sufficiente ed idonea a prevenire ogni inadempienza in tale materia.

L'articolo 7 è giustificato con l'obbligo di rendere chiaro in campo interno — ma soprattutto internazionale — che gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono intesi a tutelare con chiarezza i titolari dei diritti e non possono in alcun modo costituire

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ostacolo alla libera circolazione delle opere e dei prodotti o essere condizione per l'acquisto e l'esercizio dei diritti ad essi connessi.

* * *

Sulla parte del disegno di legge relativa alle modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, ripresa senza rilevanti variazioni dal

disegno di legge n. 1045 (atto Senato) della passata legislatura si è, a suo tempo, espresso favorevolmente, all'unanimità, il comitato consultivo permanente per il diritto di autore in adunanza generale.

Data anche l'urgenza di porre rimedio ai gravissimi inconvenienti indicati sopra, è apparso pertanto utile non riproporre ora il presente disegno di legge ad un nuovo esame del predetto organo consultivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 171, 172, 173 e 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 171. — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un milione a lire sei milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte un'opera altrui; la rappresentazione, esecuzione o diffusione comprende la proiezione pubblica o la diffusione radio-televisiva dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la diffusione mediante altoparlante o strumento analogo azionato in pubblico di opere radiodiffuse, telediffuse o filodiffuse;

b) registra, in tutto o in parte, un'opera altrui su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, di voci o di immagini, sia che si tratti di opera recitata, rappresentata o eseguita dal vivo o trasmessa da apparecchi di diffusione sonora o visiva, sia che si tratti di registrazioni preesistenti;

c) riproduce in più esemplari con qualsiasi processo di duplicazione opere altrui o registrazioni di suoni, voci o immagini, ivi compresi prodotti fonografici o cinematografici od audiovisivi, anche se detti esemplari sono destinati esclusivamente all'esportazione;

d) mette in commercio esemplari di opere altrui o registrazioni o riproduzioni di suoni, voci o immagini, o importa e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari, registrazioni o riproduzioni prodotti all'estero;

e) ritrasmette su filo o per radio o per televisione, o registra in dischi fonografici o altri apparecchi riproduttori di suoni, voci

o immagini le emissioni radiofoniche o televisive, o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi così indebitamente registrati;

f) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere anche mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

g) registra clandestinamente dal vivo, in tutto o in parte, su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, voci o immagini, al fine di vendere o, comunque, di mettere in commercio la registrazione stessa o gli esemplari che ne siano tratti, la recitazione, rappresentazione od esecuzione di attori, interpreti o artisti esecutori compresi nella elencazione dell'articolo 82 della presente legge;

h) appone o aggiunge sugli esemplari delle opere dell'ingegno, sui prodotti fonografici o videografici e su ogni altro supporto recante incise o registrate opere sonore o visive o visive e sonore, compresi i film e le emissioni radiofoniche e televisive, segni distintivi quali marchi, sigilli, impronte.

È fatta salva l'applicazione degli articoli 468, 470, 473, 474, 475 e 517 del codice penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 172. — Le pene previste all'articolo 171 sono aumentate da un sesto alla metà nel caso che i delitti ivi previsti siano commessi:

a) su opere altrui non destinate alla pubblicità;

b) con usurpazione della paternità dell'opera;

c) con omissione dei nomi, delle indicazioni o dei contrassegni previsti dalla legge;

d) con falsa indicazione dei nomi degli autori, degli attori, degli interpreti o degli artisti esecutori;

e) con qualsiasi mezzo od espediente atto a turbare l'esercizio dell'industria o del commercio del settore interessato od atto ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

f) con deformazione, mutilazione dell'opera o dell'interpretazione artistica o con

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni che rechino offesa all'onore o alla reputazione dell'autore o dell'attore, interprete o artista esecutore, o del produttore fonografico o cinematografico originale.

Art. 173. — Se i fatti preveduti nel precedente articolo 171 sono commessi per colpa, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire due milioni.

Con le stesse pene è punito chiunque:

a) esercita l'attività d'intermediario in violazione del disposto dell'articolo 180 della presente legge;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 della presente legge;

c) viola le norme degli articoli 175, 176, 177 e 178 della presente legge.

Art. 174. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 171 importa la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano a diffusione nazionale e in un periodico specializzato. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo 171 la condanna comporta anche l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino ad un massimo di due anni.

Art. 174-bis. — La persona offesa da taluno dei reati previsti negli articoli precedenti, costituitasi parte civile, può chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dagli articoli 159 e 160 della presente legge.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 171, lettere c), d) ed e), con la sentenza di condanna deve essere ordinata la confisca delle matrici, degli stampi e altri mezzi analoghi di riproduzione, degli esemplari riprodotti nonché degli apparecchi impiegati per la riproduzione e diffusione se questi erano utilizzati prevalentemente per le riproduzioni illecite.

Art. 174-ter. — La cognizione dei reati previsti negli articoli precedenti appartiene al tribunale. Ove ricorrano le condizioni e circostanze di cui all'articolo 502 del codice di procedura penale, al giudizio si procede con il rito direttissimo ».

Art. 2.

I valori indicati negli articoli della sezione VI del capo II del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente all'aumento di valore delle opere delle arti figurative e dei manoscritti originali sono moltiplicati per cento.

Art. 3.

In attesa della riforma organica del pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, è fatto obbligo a chiunque produca o importi opere cinematografiche ai fini della utilizzazione economica in qualunque forma nel territorio italiano di farne preventiva dichiarazione al Ministero del turismo e dello spettacolo. Il Ministero trasmette copia della dichiarazione, contenente l'indicazione del produttore o dell'importatore, del titolo del film e dell'anno di produzione, alla Società italiana degli autori ed editori, che provvede alla relativa iscrizione in apposita sezione del predetto registro con le modalità e per gli effetti di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 773.

Tutti gli atti di cessione, anche parziale o temporanea, muniti di sottoscrizione autenticata e regolarmente registrati, dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche prodotte o importate in Italia, relativi alla diffusione televisiva od alla messa in commercio mediante riproduzione su pellicole o su qualsiasi altro supporto debbono essere notificati, a cura del cessionario, muniti di nota di trascrizione, alla Società italiana degli autori ed editori, che provvederà alla relativa annotazione sul registro di cui al primo comma.

L'obbligo delle formalità di cui al comma precedente non si applica in caso di cessione per l'utilizzazione finale dell'opera. La dichiarazione di tale utilizzazione finale spetta al cedente, che ne assume la responsabilità.

Nel caso di cessione di diritti relativi ad opera cinematografica, prodotta o importata anteriormente alla data di entrata in vi-

gore della presente legge e non iscritta al pubblico registro cinematografico, il cedente è tenuto ad allegare all'atto di cessione di cui al comma precedente una dichiarazione di titolarità dei diritti ceduti per l'Italia, ricevuta ed autenticata da notaio. In tale caso, fino all'iscrizione del film, l'atto e la dichiarazione vengono inseriti, a cura dell'ufficio del pubblico registro cinematografico, in apposita cartella per ciascun film e la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4.

Le imprese che esercitano l'attività di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche o di registrazione di immagini, con o senza suoni, su qualsiasi altro supporto non possono accettare commissioni per la riproduzione di opere cinematografiche se non accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal committente in ordine alla specifica utilizzazione degli esemplari riprodotti e dalla certificazione della Società italiana degli autori ed editori, di data non anteriore a trenta giorni, attestante la titolarità dei relativi diritti, quale risulta dal pubblico registro cinematografico. I documenti debbono essere conservati per il tempo stabilito dalle norme tributarie per le fatture relative alle lavorazioni eseguite.

I diritti fissi per le iscrizioni, le annotazioni e le certificazioni previste dal presente articolo spettano alla Società italiana degli autori ed editori secondo le norme e con i criteri di determinazione previsti dalla legge 27 giugno 1967, n. 535.

Art. 5.

L'utilizzazione televisiva di opere cinematografiche deve essere annotata in un registro a fogli numerati progressivamente e vidimati dalla Società italiana degli autori ed editori, tenuto dall'organismo di radiotelevisione. Nel registro devono essere indicati giorno per giorno il titolo, la nazionalità ed il produttore delle opere cinematografiche

programmate, le ore di programmazione, nonchè il nominativo, la ragione sociale o la denominazione della persona o società che ha ceduto i diritti di utilizzazione televisiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, si può dispensare dalla tenuta del registro di cui al precedente comma nel caso di utilizzazione di scritture o registrazioni ufficiali, anche meccanografiche, purchè da esse risultino ugualmente i dati indicati per il registro suddetto.

Art. 6.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono punite con l'ammenda da lire centomila a lire un milione l'omissione della dichiarazione prescritta nel primo comma dell'articolo 3, la mancata acquisizione e conservazione dei documenti indicati nel primo comma dell'articolo 4, l'irregolare tenuta del registro delle programmazioni e delle scritture sostitutive di cui all'articolo 5. Per l'omessa tenuta di detto registro o scrittura sostitutiva la pena è raddoppiata.

Art. 7.

Le registrazioni e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge non costituiscono in alcun modo ostacolo alla libera circolazione delle opere e dei prodotti, non hanno carattere costitutivo di diritto e sono dirette a soddisfare esigenze di certezza giuridica contro gli abusi di qualsiasi natura.